Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 ottobre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. [illegible] Trimestrale [illegible]. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordina[illegible] [illegible]er o[illegible] [illegible]ncesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate [illegible] dop[illegible]o

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

[illegible] [illegible]RO i prezzi [illegible] abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1975, n. **481.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Associazione italiana contro le leucemie », in Roma.

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Associazione italiana contro le leucemie », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1975
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 22

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1975.

Istituzione della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Catania, della soprintendenza ai monumenti di Brescia e modificazione alla circoscrizione territoriale di altre soprintendenze.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, la quale stabilisce il numero complessivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti e ne assegna quindici ai monumenti e dieci ai monumenti e gallerie, alle quali ultime ne ha aggiunta una con sede in Campobasso la legge 2 febbraio 1970, n. 20;

Vista la competenza del Ministro a fissare la denominazione e circoscrizione delle soprintendenze predette ai sensi della medesima legge n. 1264, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV riunite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, che sopprime la soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, che stabilisce la circoscrizione territoriale della soprintendenza ai monumenti e di quella alle gallerie del Veneto, ferma restando la su richiamata competenza del Ministro;

Ritenuto opportuno utilizzare la soprintendenza ai monumenti e gallerie rimasta disponibile con la soppressione di quella di Trento e provvedere ai ritocchi di circoscrizione conseguenti a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1186;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Decreta:

1) E' istituita la soprintendenza ai monumenti e gallerie di Catania con circoscrizione territoriale comprendente le province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, in sostituzione della soprintendenza ai monumenti, che resta disponibile.

2) In relazione alla disponibilità di cui al precedente n. 1), è istituita la soprintendenza ai monumenti di Brescia con circoscrizione territoriale comprendente le province di Brescia, Mantova e Cremona.

3) La soprintendenza alle gallerie di Palermo cessa di comprendere nella sua circoscrizione le province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa; la soprintendenza ai monumenti di Palermo acquisisce alla sua circoscrizione la provincia di Enna, già appartenente alla soprintendenza ai monumenti di Catania.

4) La soprintendenza ai monumenti di Milano cessa di comprendere nella sua circoscrizione la provincia di Brescia.

5) La soprintendenza alle gallerie di Mantova, che ha perso la provincia di Verona, comprende nella sua circoscrizione la provincia di Brescia che viene sottratta alla soprintendenza alle gallerie di Milano.

6) La soprintendenza ai monumenti di Verona, in luogo delle province di Mantova e Cremona, assegnate alla soprintendenza ai monumenti di Brescia, acquisisce le province di Vicenza e Rovigo, che vengono sottratte alla soprintendenza ai monumenti del Veneto.

7) I rispettivi soprintendenti provvederanno, ciascuno per la parte di competenza, al trasferimento degli atti e documenti relativi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1975
Registro n. 5 *Beni culturali, foglio n.* 119

(8330)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1975.

Autorizzazione ad effettuare la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, presso la sezione « Visnova » dipendente dalla dogana di Luino, di prodotti ed avanzi animali in importazione, esportazione e transito attraverso il valico stradale di Fornasette.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, relativo ai posti di confine, ai porti ed agli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 16 maggio 1974, recante il primo elenco aggiuntivo all'elenco allegato al suddetto decreto interministeriale 20 novembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 16 maggio 1974, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti, negli aeroporti e nelle dogane interne;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 15 luglio 1975, che istituisce la sezione doganale « Visnova » dipendente dalla dogana di Luino;

Vista l'istanza n. 93 LU.5 del 5 agosto 1973 con la quale la s.n.t. f.lli Gondrand, con sede in Roma alla via Blaserna, 99, chiede di poter fruire del valico stradale di Fornasette per l'importazione di polli;

Vista l'istanza in data 14 aprile 1975 con la quale la società « Visnova » S.p.a., con sede in Luino alla via Voldomino, 34, chiede che presso il proprio centro T.I.R. di Luino venga istituito un posto di visita sanitaria per il controllo delle carni e dei prodotti di origine animale transitanti ai valichi stradali di Fornasette, di Ponte Tresa e di Zenna;

Ritenuta degna di considerazione la proposta della società « Visnova » di Luino di dare esecuzione ai controlli sanitari presso quel centro doganale per motivi strutturali ed economici;

Ritenuto opportuno per ora prendere in considerazione soltanto il valico di Fornasette che, dei tre valichi suindicati, è quello più vicino al detto centro;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, con nota n. 3427 del 18 luglio 1975 sul trasferimento in vincolo doganale e sotto scorta della guardia di finanza delle merci soggette a controllo veterinario da Fornasette al centro T.I.R. di Luino;

Ritenuto, tuttavia, opportuno per motivi organizzativi ed infrastrutturali di escludere dai prodotti di origine animale le carni fresche (refrigerate o congelate) appartenenti a qualsiasi specie animale;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto 20 novembre 1970, il Ministro per la sanità ha facoltà di autorizzare, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione in detto elenco;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova diversa disposizione è autorizzata, in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la sezione « Visnova » dipendente dalla dogana di confine di Luino, la visita sanitaria dei prodotti e degli avanzi animali in importazione, esportazione e transito attraverso il valico stradale di Fornasette.

Dai prodotti di cui al precedente comma sono escluse le carni fresche, refrigerate o congelate, appartenenti a qualsiasi specie animale.

Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di polizia veterinaria previsti dalle norme vigenti in materia di importazione, esportazione o transito dei prodotti e degli avanzi animali.

Art. 2.

La visita sanitaria di cui al precedente art. 1 verrà disimpegnata dal personale dell'ufficio veterinario di confine di Luino nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

La società « Visnova » metterà a disposizione del personale medesimo adeguati locali e quant'altro sia reputato necessario per l'espletamento agevole ed efficace dei controlli veterinari di frontiera.

Art. 3.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8382)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Lecce.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 aprile 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera di parte del territorio comunale di Lecce;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lecce;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per le sue caratteristiche climatiche paesistiche e geomorfologiche che hanno consentito una intensa opera di umanizzazione sì che è possibile ammirare il felice connubio del lavoro umano con le bellezze della natura che i vasti litorali, le estese fasce verdi interrotte da bianche masserie dal '600 e '700 da antiche chiese, da torri e guardiole con fortilizi costituiscono una mirabile fusione ed una spontanea ed armoniosa conciliazione del lavoro umano con le bellezze profuse della natura e che interesse precipuo riveste, inoltre, in località « Specchio del Basso » una specchia, tipico monumento preistorico, che va ormai scomparendo nel comune di Lecce;

Decreta:

La zona costiera di parte del territorio comunale di Lecce ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Poligonali:

tratto *A-B*: parte del mare Adriatico, all'incrocio dei confini dei territori di Torchiarolo e Lecce, segue detto confine fino a quota 17 a nord della masseria Badessa.

tratto *B-C*: da quota 17 a nord della masseria Badessa per masseria Badessa, masseria Badessa nuova, masseria Alcarini, masseria Giampaolo, masseria Li Ronzi;

tratto *C-D*: parte da masseria Li Ronzi, in asse con la strada dell'ente irrigazione, a sud di masseria Barone vecchia per masseria Paladini, per masseria Ospedale;

tratto *D-E*: da masseria Ospedale a sud per masseria Palombaro, fino a quota 52 a est, di masseria Strusci, masseria Strusci tratto della provinciale masseria Giampaolo-Lecce fino al giardino Pizzone, giardino Pizzone, masseria Paladini, masseria Paladini, masseria Alari, Capitolicchio, Borgo S. Ligorio;

tratto *E-F*: da Borgo S. Ligorio alla provinciale Lecce-S. Cataldo;

tratto *F-G*: da incrocio S. Ligorio provinciale S. Cataldo-Lecce a Lecce;

tratto *G-H*: Lecce per provinciale per Merine fino al confine del comune di Lizzanello (frazione Merine) Lizzanello;

tratto *H-I*: tratto dal confine del comune di Lizzanello seguendo il confine tra i due comuni fino al mare Adriatico;

tratto *I-L*: tutta la zona costiera di pertinenza del comune di Lecce ivi compreso S. Cataldo, Torre Venere, Torre Chianca, Torre Rinalda, Casalabate, Torre Specchiolla fino al confine di Torchiarolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti di Bari curerà che il comune di Lecce provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale* giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 16 settembre 1975

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno millenovecentosettanta, il giorno ventitre aprile alle ore 13 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 285 del 20 aprile 1970:

LECCE - Vincolo della zona costiera e di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta nella cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a nord con il territorio comunale di Torchiarolo;

a sud col comune di Lizzanello;

a est con il mare Adriatico;

ad ovest con la strada provinciale Lecce-Merine; Lecce-S. Cataldo sino all'incrocio per S. Ligorio, incrocio di S. Ligorio-masseria Capitolicchio, masseria Alari, masseria Paladini, giardino Pizzone, masseria Strusci, masseria Palombaro, masseria Ospedale, masseria Paladini, masseria Rauccio, masseria Barone vecchia, masseria Li Ronzi, masseria Giampaolo, masseria Alcarini, masseria Badessa, confine con Torchiarolo.

Poligonali:

tratto *A-B*: parte dal mare Adriatico, all'incrocio dei confini dei territori di Torchiarolo e Lecce, segue detto confine fino a quota 17 a nord della masseria Badessa;

tratto *B-C*: da quota 17 a nord della masseria Badessa per masseria Badessa, masseria Badessa nuova, masseria Alcarini, masseria Giampaolo, masseria Li Ronzi;

tratto *C-D*: parte da masseria Li Ronzi, in asse con la strada dell'ente irrigazione, a sud di masseria Barone vecchia per masseria Paladini, per masseria Ospedale;

tratto *D-E*: da masseria Ospedale a sud per masseria Palombaro, fino a quota 52 a est di masseria Strusci, masseria Strusci tratto della provinciale masseria Giampaolo-Lecce fino al giardino Pizzone, giardino Pizzone, masseria Paladini, masseria Paladini, masseria Alari, Capitolicchio, Borgo S. Ligorio;

tratto *E-F*: da borgo S. Ligorio alla provinciale Lecce-S. Cataldo;

tratto *F-G*: da incrocio S. Ligorio provinciale S. Cataldo-Lecce a Lecce;

tratto *G-H*: Lecce per provinciale per Merine fino al confine del comune di Lizzanello (frazione Merine) Lizzanello;

tratto *H-I*: tratto dal confine del comune di Lizzanello seguendo il confine tra i due comuni fino al mare Adriatico;

tratto *I-L*: tutta la zona costiera di pertinenza del comune di Lecce ivi compreso S. Cataldo, Torre Venere, Torre Chianca, Torre Rinalda, Casalabate, Torre Specchiolla fino al confine di Torchiarolo.

(*Omissis*).

La commissione delibera all'unanimità d'includere nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Lecce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Lecce, così come tratteggiate in rosso e delimitate nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Lecce per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarato di notevole interesse pubblico ed assoggettato ai vincoli ed alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale d'insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge 1497, commi terzo e quarto.

(*Omissis*).

(8195)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Elenco degli esperti incaricati a presiedere le commissioni di perizia delle partite di tabacco offerte all'organismo di intervento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, con il quale viene previsto, in caso di mancato accordo nella valutazione delle partite di tabacco offerte all'organismo d'intervento, la facoltà di ricorrere sia all'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, sia ad una commissione composta da due periti nominati dalle parti e da un terzo perito, con funzioni da presidente, da scegliersi, di comune accordo tra le parti stesse, in un elenco di periti predisposto per ciascuna campagna dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il precedente decreto ministeriale del 16 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 ottobre 1974;

Ritenuta la necessità di provvedere alla formazione di detto elenco di periti per il tabacco in foglia di raccolto 1975 e per il tabacco in colli di raccolto 1974;

Decreta:

In attuazione del disposto di cui all'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, si designano i periti ai quali può essere affidato l'incarico di presiedere le commissioni chiamate a derimere le controversie derivanti dal mancato accordo tra le parti nella valutazione delle partite o gruppi di varietà di tabacco in foglia di raccolto 1975 e di tabacco in colli di raccolto 1974 offerte all'organismo di intervento:

A) TABACCO IN FOGLIA

1) *Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati*:

1) Colopi per. agr. Giuseppe, via S. Antonio, Cerignola (Bari);
2) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29, Tivoli (Roma);
3) D'Amato dott. Angelo, via Pizzoferrato, 12, Pescara;
4) Danese per. agr. Renato, via Ospedale Civile, 21, Lecce;
5) Di Giovacchino per. agr. Luigi, Picciano (Pescara);
6) Ghezzi dott. Carlo, via Campi, 8, Lecce;
7) Marato dott. Maurizio, via Cap. Ritucci, 31, Lecce;
8) Marini per. agr. Adolfo, Civitacastellana (Roma);
9) Marocco per. agr. Giuseppe, piazza S. Pio, Lecce;
10) Pomerici dott. Nicola, via Gattini, 49, Matera;
11) Sborgia per. agr. Dante, via Palermo, 79/*a*, Pescara;
12) Starace per. agr. Antonio, via Gramsci, 16, Lecce;
13) Tumminello dott. Mario, via G. Tornielli, 30, Roma;
14) Zamberto per. agr. Oscar, via Massarella, 6, Lecce.

2) *Per tutte le altre varietà*:

1) Bertaja dott. Giorgio, via Catullo, 2, Verona;
2) Bertocci per. agr. Benero, via Mazzini, 6, Perugia;
3) Cavuoto dott. Antonio, via N. da Monteforte, Benevento;
4) Comparone dott. Umberto, via V. Caso, 45, Piedimonte Matese (Caserta);
5) Conversi dott. Giovanni, via Arnaldi, 29, Tivoli (Roma);
6) Cossu Vitelli per. agr. Nunzio, via Jacopo Nardi, 67, Firenze;
7) Dall'Olio dott. Luigi, via Municipio, 7, Arborea (Cagliari);
8) Davalli dott. Augusto, Osimo (Ancona);
9) Di Stefano dott. Giuseppe, via N. Sala, Palazzo De Santis (Benevento);
10) Giubilei per. agr. Dario, viale Giotto, 21, Arezzo;
11) Marzocchi dott. Ulderigo, piazza Repubblica, 2, Arezzo;
12) Milleri per. agr. Igino, via Piave, 5, Città di Castello (Perugia);
13) Mondillo dott. Francesco, Cerreto Sannito (Benevento);
14) Murolo dott. Giuseppe, II Traversa Marconi, Cava dei Tirreni (Salerno);
15) Parascandalo dott. Salvatore, viale L. Cacciatore n. 1/*bis*, Salerno;
16) Polichetti per. agr. Raffaele, S. Marco dei Cavoti (Benevento);
17) Quarto per. agr. Antonio, via S. Agata, 47, Villa di Briano (Caserta);
18) Rago dott. Luigi, Azienda Villani, Battipaglia (Caserta);
19) Salaris per. agr. Eugenio, viale Trieste, 4, Sassari;
20) Santi dott. Adelio, piazza dei Mercati, Marsciano (Perugia);
21) Sforza Fogliani dott. Paolo, via Maddalena, 18, Piacenza;
22) Silvestrini dott. Otello, via G. Verdi, 3, Cerea (Verona);
23) Sozzè dott. Antonio, piazza V. Emanuele, 65, Voghera (Pavia);
24) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine).

B) TABACCO IN COLLI

1) *Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati*:

1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrili, 18, Roma;
2) Biasco dott. Elio, viale Marconi, 4, Lecce;

3) De Bonis dott. Eugenio, via De Tommaso, 12, Roma;
4) Cocchia dott. Gastone, via Luigi Pulci, 9, Roma;
5) Ferrari dott. Luigi, viale Ruiter, 33, Modena;
6) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci, 44, Roma;
7) Guerrieri dott. Marcello, via 95° Reggimento Fanteria, 111, Lecce;
8) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53, Roma;
9) Palucci dott. Ennio, Vasto (Chieti).

2) *Per tutte le altre varietà*:
1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrili, 18, Roma;
2) Dall'Anese per. agr. Antonio, piazza Gabriotti, 5, Città di Castello (Perugia);
3) De Bonis dott. Eugenio, via De Tommaso, 12, Roma;
4) Cocchia dott. Gastone, via Luigi Pulci, 9, Roma;
5) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci, 44, Roma;
6) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53, Roma;
7) Pagnani per. agr. Emanuele, viale Alighieri, 5, Perugia;
8) Scalcione dott. Emanuele, via Luigi Rizzo, 36, Roma;
9) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1975

Il Ministro: MARCORA

(8332)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Imperia a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Imperia;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Imperia è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima è dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

L'istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Imperia, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(8380)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Cosenza a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Cosenza è autorizzato a rilasciare

fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

L'istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Cosenza, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(8381)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1975.

Autorizzazione al prefetto della provincia di Bergamo a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, con il quale sono state emanate disposizioni per il rilascio di documenti di legittimazione alla provvisoria circolazione dei veicoli a motore nelle provincie dove si verificano ritardi nelle operazioni di immatricolazione;

Ritenuto che ritardi nel compimento di tali operazioni si verificano nella provincia di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

Per la circolazione in via provvisoria di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi da immatricolare il prefetto della provincia di Bergamo è autorizzato a rilasciare fogli di via provvisori e targhe provvisorie a coloro che, risiedendo nella provincia medesima e dichiarando di essere proprietari dei veicoli, ne facciano istanza.

L'istanza deve essere corredata, relativamente a ogni veicolo, o dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di approvazione di cui, rispettivamente, all'art. 53 e all'art. 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

I veicoli muniti dei fogli di via e delle targhe, rilasciati dal prefetto della provincia di Bergamo, in applicazione del presente decreto, possono circolare su tutto il territorio nazionale, previo pagamento della tassa di circolazione.

Art. 2.

Il foglio di via provvisorio deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza di chi si è dichiarato proprietario del veicolo;

b) la fabbrica, il tipo e il numero del telaio del veicolo;

c) il numero della targa provvisoria assegnata al veicolo.

La targa provvisoria è costituita da materiale di cartone o di altra sostanza analoga, non facilmente deperibile; deve avere forma e dimensioni identiche a quelle previste per le targhe definitive e deve riportare, in caratteri neri su fondo bianco, un numero progressivo, a partire da 1, corrispondente all'ordine di iscrizione in un apposito registro da istituire presso la prefettura; il numero deve essere seguito dalla sigla di individuazione della provincia.

I caratteri devono avere forme e dimensioni corrispondenti a quelle delle targhe definitive e devono essere tracciati con sostanze inalterabili.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, verrà fissata la data di cessazione di efficacia del presente decreto e verranno stabilite le relative modalità di esecuzione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1975

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Il Ministro per l'interno
GUI

(8379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria

Con decreto ministeriale 28 luglio 1975, n. 1711, l'assistente Zinaghi Sergio è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria, in sostituzione del geom. Rossetti Federico.

(8311)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia

Con decreto ministeriale 28 luglio 1975, n. 1717/1719, il geometra Carlo Alaimo è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Sicilia in sostituzione del dott. Luigi Infuso.

(8313)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Cinciano »

Con decreto ministeriale 19 agosto 1975, n. 1546, è stata revocata l'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Cinciano » concessa con i decreti ministeriali 20 marzo 1969, n. 1019 e 15 aprile 1969, n. 1020, ai signori Alvaro, Virgilio, Iole, Giuliano e Umberto Baroncelli e ai signori Giulio ed Elena Conforti, tutti rappresentati dal sig. Giuliano Baroncelli, domiciliato presso la fattoria di Cinciano, in Poggibonsi (Siena).

(8309)

Autorizzazione a riportare sulle etichette i risultati di analisi aggiornate dell'acqua minerale « S. Carlo-Fonte Aurelia ».

Con decreto ministeriale 5 settembre 1975, n. 1548, la Società p. a. Bonini terme e sorgenti S. Carlo, in Forte dei Marmi (Lucca), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale « S. Carlo-Fonte Aurelia », di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1972, n. 1238, i risultati delle analisi chimica e chimico-fisica aggiornate.

(8310)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 3 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	686,45	686,45	686 —	686,45	686,20	686,40	686,35	686,45	686,45	686,45
Dollaro canadese	668 —	668 —	668 —	668 —	669,73	668,02	669,50	668 —	668 —	668 —
Franco svizzero	252,18	252,18	252 —	252,18	251,77	252,16	252,23	252,18	252,18	252,15
Corona danese	111,85	111,85	111,80	111,85	111,73	111,83	111,85	111,85	111,85	111,80
Corona norvegese	121,68	121,68	121,50	121,68	121,42	121,65	121,68	121,68	121,68	121,65
Corona svedese	153,75	153,75	153,50	153,75	153,13	153,72	153,15	153,75	153,75	153,75
Fiorino olandese	253,40	253,40	253,10	253,40	252,97	253,38	253,60	253,40	253,40	253.40
Franco belga	17,2875	17,2875	17,28	17,2875	17,269	17,25	17,28	17,2875	17,2875	17,25
Franco francese	152,49	152,49	152,60	152,49	152,30	152,50	152,47	152,49	152,49	152,45
Lira sterlina	1399,70	1399,70	1400,50	1399,70	1398,47	1399,68	1400,25	1399,70	1399,70	1399,70
Marco germanico	260,36	260,36	260,70	260,36	260,45	260,35	260,69	260,36	260,36	260,50
Scellino austriaco	36,74	36,74	36,85	36.74	36,754	36,75	36,77	36,74	36,74	36.70
Escudo portoghese	25,35	25,35	25,28	25,35	25,269	25,32	25,30	25,35	25,35	25,30
Peseta spagnola	11,507	11,507	11,51	11,507	11,489	11,48	11,5075	11,507	11,507	11,50
Yen giapponese	2,2675	2,2675	2,28	2,2675	2,265	2,25	2,2670	2,2675	2,2675	2,26

Media dei titoli del 3 ottobre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,475
» 5 % (Ricostruzione)	97,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,875
» 5 % (Città di Trieste)	92,475
» 5 % (Beni esteri)	91,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,125
» 5,50 % » » 1968-83	81,700
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	83,625
» 6 % » » 1972-87	81,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,525
» poliennali 7 % 1978	95,450
» » 9 % 1979	98,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	686,40
Dollaro canadese	668,75
Franco svizzero	252,205
Corona danese	111,85
Corona norvegese	121,68
Corona svedese	153,45
Fiorino olandese	253,50
Franco belga	17,284
Franco francese	152,48
Lira sterlina	1399,975
Marco germanico	260,625
Scellino austriaco	36,755
Escudo portoghese	25,34
Peseta spagnola	11,507
Yen giapponese	2,267

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 3 marzo 1975 al 31 marzo 1975, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69)

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60%	—	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60%	—	—	—
	17.04-350	C. preparazione detta «cioccolato bianco» . .	—	zero	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% . .	—	zero	—
	17.04-407	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40% . .	—	zero	—
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:			
	17.04-411	aa. non contenenti amido o fecola	—	zero	—
	17.04-414	bb. altri	—	zero	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60% . .	—	zero	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70% .	—	zero	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80% . .	—	zero	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90% .	—	zero	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90%	—	zero	—
		II. non nominati:			
	17.04-434	a. non contenenti o contenenti, in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	4.756	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% . .	—	zero	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . .	—	zero	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% . .	—	zero	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	—	zero	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. cacao in polvere semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	—	—	—
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% . . .	—	—	—
	18.06-180	III. uguale o superiore a 80%	—	—	—
		B. gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% .	926	zero	—
	18.06-560	b. uguale o superiore a 7%	6.967	zero	—
		C. *cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:*			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	8.184	zero	—
		II. altri:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	—	zero	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50% . .	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% .	—	zero	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% .	—	zero	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% .	—	zero	—
	18.06-621	4. uguale o superiore a 6%	—	zero	—
		D. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	10.413	zero	—
	18.06-992	b. altre	10.413	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	—	zero	—
	18.06-994	2. altre	—	—	—
		b. superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	37.468	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5 % ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	—	zero	—
	18.06-997	bb. non nominate .	37.463	—	—
		c. uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—
	18.06-999	2. altre . . .		—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	—	—	—
	19.01-005	B. altri	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	—	—	—
		B. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% .	—	—	—
	19.02-025	bb. uguale o superiore a 60%	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-035	2. altre	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-045	2. altre	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-055	2. altre	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-065	2. altre	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-075	2. altre	—	—	—
	19.02-080	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% . . .	—	—	—
	19.02-090	b. uguale o superiore a 5%	—	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	—	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . .	—	—	—
	19.03-905	II. non nominate	—	—	—
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	—	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	—	—	—
	19.05-900	C. altri	—	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	—	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	626	—	2.262
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	—	—	zero
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	—	—	—
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	—	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	—	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	—	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	—	—	—
		B. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a. inferiore a 70 %	—	zero	—
	19.08-204	b. uguale o superiore a 70 %	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (*segue*)		II aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:			
	19.08-207	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-214	2. altri . . .	—	zero	—
		c aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-221	2. altri . .	—	zero	—
		d aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-227	2. altri	—	zero	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	zero
	19.08-234	2. altri	15.066	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-241	2. altri	3.617	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-247	2. altri	—	zero	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	—	zero
	19.08-254	2. altri	6.025	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero.	—
	19.08-261	2. altri	5.845	zero	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %:			
	19.08-264	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	zero
	19.08-267	b. altri	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti:			
		A. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffé:			
	21.01-105	II. altri	—	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06-151	a. secchi	—	—	—
	21.06-155	b. altri	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07-101	I. granturco	—	—	—
	21.07-104	II. riso	—	—	—
	21.07-107	III. altri	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07-204	a. cotte	—	—	—
	21.07-207	b. altre	—	—	—
		C. gelati:			
	21.07-311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-315	a. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	926	—	—
	21.07-350	b. uguale o superiore a 7 %	6.967	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5 %	20.234	—	—
	21.07-412	2. uguale o superiore a 1,5 %	45.310	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5 %	1.791	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %	5.536	—	—
	21.07-417	3. uguale o superiore a 4 %	40.279	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07-451	1. inferiore a 40 %	22.479	—	—
	21.07-453	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	32.600	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	41.599	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70 %	59.587	—	—
	21.07-458	b. uguale o superiore a 1,5 %	50.349	—	—

Numero della tariffa	Codice statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)	21.07-700	E. preparazioni dette « fondute »	30.209	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	—	—	—
	21.07-803	bb. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % .	—	—	—
	21.07-804	cc. uguale o superiore a 45 %	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % .	—	—	—
	21.07-807	bb. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % .	—	—	—
	21.07-808	cc. uguale o superiore a 45 %	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % .	—	—	—
	21.07-811	bb. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % .	—	—	—
	21.07-812	cc. uguale o superiore a 45 %	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % .	—	—	—
	21.07-815	bb. uguale o superiore a 32 %	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-817	2. altre	—	—	—
	21.07-818	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	10.070	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	8.784	—	—
	21.07-821	bb. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % .	8.150	—	—
	21.07-822	cc. uguale o superiore a 45 %	7.507	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	2.614	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	3.462	—	—
	21.07-825	bb. uguale o superiore a 32% . . .	2.820	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	—	—	—
	21.07-828	bb. uguale o superiore a 32%	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-830	2. altre	—	—	—
	21.07-831	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20.140	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	18.854	—	—
	21.07-834	bb uguale o superiore a 32%	18.220	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	12.684	—	—
	21.07-836	2. altre	13.532	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	6.830	—	—
	21.07-838	2. altre	5.703	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-840	2. altre	—	—	—
	21.07-841	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	30.209	—	—
	21.07-843	2. altre	28.924	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	22.753	—	—
	21.07-845	2. altre	21.931	—	—
	21.07-846	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	16.900	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	45.310	—	—
	21.07-848	2. altre	44.993	—	—
	21.07-849	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	39.988	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	57.685	—	—
	21.07-851	2. altre	56.399	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	47.032	—	—
	21.07-853	2. altre	46.072	—	—
	21.07-854	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	33.723	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	88.828	—	—
	21.07-856	2. altre	88.100	—	—
		b. aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	78.184	—	—
	21.07-858	2. altre	83.095	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse, provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-859	a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	114.212	—	—
	21.07-860	b. altre	108.890	—	—
	21.07-861	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	138.440	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	—	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% . . .	—	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	1.217	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04-710	II. mannite	—	—	—
		III. sorbite:			
		a. in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-750	2. altra	—	—	—
		b. altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-790	2. altra	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	—	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso .	—	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %, in peso .	—	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	—	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a. inferiore a 55%, in peso	—	—	—
	38.12-113	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	—	—	—
	38.12-115	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	—	—	—
	38.12-117	d. uguale o superiore a 83%, in peso	—	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. zero per 100 kg
Farina di grano tenero . . . . » zero per 100 kg
Farina di segala . . . . » 2.262 per 100 kg

(8029)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PISTOIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentacinque posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia.

Il 10% di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura; oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume responsabilità alcuna per eventuali errori, ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicato.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Pistoia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Pistoia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio.

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali o in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esame per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito, o di un certificato (sempre in bollo).

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine di punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammesso la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato ancora o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'esenzione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Pistoia e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dello art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pistoia, addì 24 febbraio 1975

Il direttore provinciale: PIERANGELI

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 30 giugno 1975
Registro n. 9 Poste, foglio n. 189

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia

Il sottoscritto . . (1) nato a . . il . . . . residente in . . via . . . . . n. . provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 24 febbraio 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8281)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a trentacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1971, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 147, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'Amministrazione centrale del tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1974, il presente concorso per l'accesso alla carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi;

b) agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova, per causa di guerra, non rimaritata: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950 n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova non rimaritata od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova non rimaritata od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - D.M. 1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente alle circolari 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente delle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento previsto dalle disposizioni vigenti comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale impiegato del ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 4. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati, perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato, in carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non la abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

Parte prima:

1) Istituzione di diritto privato (civile e commerciale).
2) Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

1) Principi di economia politica.
2) Principi di scienza delle finanze.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di statistica metodologica.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La data delle prove scritte nonchè l'ubicazione dei locali sarà anche portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata.

Ai candidati esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta di identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dell'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1975

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre **1975**
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 227

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . il (1) . . . . . residente in . . . via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a trentacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro.

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . ;

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati nel n. 4) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso in data . . .,

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (4) . . ;

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso . . . . . in qualità di . . . . dal . . . . (5)

Data,

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui al n. 4) del citato art. 3 del bando di concorso precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone le cause.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8229)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 aprile 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui è stato bandito un concorso, per esami, a cinquanta posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la nota del Consiglio di Stato in data 14 aprile 1975, con la quale è stato designato quale presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Nilo Pignataro;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Pignataro dott. Nilo, consigliere di Stato.

Membri:

Petrilli prof. Fernando, direttore dell'istituto d'igiene presso l'Università di Genova;

Malizia prof. Enrico, docente in patologia speciale medica presso l'Università di Roma;

Viola dott. Vincenzo, primo dirigente medico del Ministero della sanità;

Gianani dott. Giovanni, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Segretario:

D'Agostino dott. Michele, consigliere del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove di lingue a fianco di ciascuno indicate:

Josia prof. Vincenzo, francese e spagnolo;
Berardi prof. Silverio, inglese e tedesco.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, che ne abbiano diritto, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031 salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta di L. 500.000, graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1975

Il Ministro: GUI LOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1975
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 368

(8149)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a ventiquattro posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a ventiquattro posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con il decreto ministeriale 6 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 47 Beni culturali, foglio n. 364, sospese e rinviate dal 2 maggio, saranno riprese nei giorni 7-8 novembre 1975, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo dei congressi.

(8321)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 425/Sanità in data 23 agosto 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1962, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto indicato è così costituita;

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Como.

Componenti:

Tuosto dott. Domenico, in servizio presso la prefettura di Pavia;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Calcinardi prof. Carlo, veterinario dirigente superiore presso l'ufficio veterinario provinciale di Como;

Brusati dott. Vincenzo, veterinario condotto di Landriano.

Segretario:

Fiore dott. Domenico, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Mantova.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Milano, addì 23 luglio 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(8349)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 543/1973 in data 8 maggio 1973, modificato con decreti n. 454/1974 del 27 febbraio 1974 e n. 2904 del 21 agosto 1974, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 3168/1975 in data 30 luglio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Cassine (2ª condotta zona *B*) e Pecetto di Valenza, hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Il dott Giovanni Ariotti risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Cassine (2ª condotta zona *B*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e del comune interessato.

Alessandria, addì 19 settembre 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(8283)

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 14 marzo 1975, n. 967, con il quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso da parte delle concorrenti dichiarate idonee secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta ostetrica comunale di Borgo S. Dalmazzo;

Vista la dichiarazione di accettazione della condotta ostetrica predetta da parte della candidata Ambrogio Maria Teresa in Toselli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La sig.ra Ambrogio Maria Teresa in Toselli è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica comunale di Borgo S. Dalmazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Cuneo, della prefettura di Cuneo e del comune interessato.

Cuneo, addì 9 settembre 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(8231)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 14 marzo 1975, n. 967, con il quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso da parte delle concorrenti dichiarate idonee secondo l'ordine della graduatoria;

Vista la rinuncia intervenuta per la condotta ostetrica comunale di Cuneo;

Vista la dichiarazione di accettazione della condotta ostetrica predetta da parte della candidata Ambrogio Maria Teresa in Toselli;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La sig.ra Ambrogio Maria Teresa in Toselli è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica comunale di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Cuneo, della prefettura di Cuneo e del comune interessato.

Cuneo, addì 18 settembre 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(8232)

OSPEDALE «G. DE BOSIS» DI CASSINO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente di neonatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(8363)

OSPEDALE «F. PETRUCCIOLI» DI PITIGLIANO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1000 da versarsi con vaglia postale al Monte dei Paschi di Siena - Pitigliano - Tesoreria dell'ente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pitigliano (Grosseto).

(8362)

OSPEDALE DI LUNGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina;
un posto di primario della divisione di chirurgia;
un posto di primario di radiologia;
un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto della sezione di pediatria;
un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia;
un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
tre posti di assistente della divisione di medicina;
tre posti di assistente della divisione di chirurgia;
due posti di assistente della sezione di pediatria;
due posti di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente avviso sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 21 luglio 1975.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

(8360)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia aggregato alla divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia, aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(8361)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 27 giugno 1975, n. 759, 4 luglio 1975, n. 787 e 17 luglio 1975, n. 810, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente anestesista;
due posti di assistente radiologo;
un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata, via S. Lucia, 2.

(8359)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1975, n. 55.

Rifinanziamento, con modifiche ed integrazioni, della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 26 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1975, da utilizzare limitatamente al completamento delle sedi ospedaliere.

Art. 2.

Entro il limite di spesa autorizzata con il precedente articolo, l'amministrazione regionale può concedere contributi in capitale sino al 100 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 5, lettera *a*), della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzata la spesa di 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 4.

La misura massima del contributo a favore degli enti ospedalieri, di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, è elevata al 100 % della spesa riconosciuta ammissibile per il completamento delle attrezzature delle strutture ospedaliere esistenti o in corso di completamento.

Per quanto riguarda i contributi a favore degli enti ospedalieri, di cui al precedente comma, al pagamento dei contributi stessi si potrà provvedere previa presentazione delle deliberazioni — esecutive — con le quali gli enti beneficiari liquidano le relative spese, nonchè dei certificati di regolare fornitura e delle dichiarazioni di assunzione in carico delle attrezzature indicate dal decreto di concessione.

Art. 5.

Le domande relative all'anno 1975 per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovranno essere presentate all'assessorato dell'igiene e della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Riguardo alle opere ed alle attrezzature igienico-sanitarie ed ospedaliere, può essere compreso nella spesa ammissibile a contributo anche l'onere per l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 7.

Agli effetti di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni, tra le iniziative rivolte all'edilizia ospedaliera ed ambulatoriale possono essere ammesse a contributo anche le spese per imprevisti, incrementate in misura adeguata ai possibili oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 6, categoria XI, vengono istituiti i capitoli:

n. 5700, con la denominazione « Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici ospedalieri per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della Regione » e con lo stanziamento di lire 5 miliardi;

n. 5711, con la denominazione « Contributi in conto capitale a favore di enti ospedalieri per impianti ed attrezzature sanitarie » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 6 miliardi dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 6 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 6 miliardi autorizzata dalla presente legge fa carico ai sopracitati capitoli 5700 e 5711.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 agosto 1975

DE CARLI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1975, n. 56.

Provvedimenti per la conservazione, manutenzione, gestione e arredamento di villa Manin di Passariano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 26 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla conservazione, restauro e manutenzione straordinaria della villa Manin di Passariano, nonchè alla creazione di idonee infrastrutture di servizio per il totale recupero e fruizione del compendio regionale a fini pubblici e culturali e alla sua gestione.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per un idoneo arredamento della Villa per l'acquisto di opere d'arte di particolare importanza per la storia della cultura regionale.

Art. 3.

La direzione della villa è affidata ad un conservatore che abbia dimostrato particolare competenza nell'ambito museologico e organizzativo.

Il conferimento dell'incarico di conservatore e l'attribuzione del relativo compenso sono deliberati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze.

Art. 4.

Il conservatore della villa è autorizzato a provvedere alle spese di piccola manutenzione ordinaria e di piccolo restauro, nonchè a quelle relative all'acquisto di materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori in economia fino alla somma massima di L. 500.000.

A tal fine, al conservatore possono essere periodicamente accreditati importi non superiori a L. 1.500.000 a carico del capitolo 409 del bilancio nella misura massima annua di L. 6.000.000.

Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il conservatore dovrà presentare trimestralmente alla ragioneria generale della Regione il rendiconto delle spese effettuate.

Art. 5.

Le spese per gli interventi di cui all'art. 1 della presente legge fanno carico al cap. 5001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli esercizi successivi, nell'ambito dei normali stanziamenti previsti in bilancio.

Art. 6.

Le spese per gli acquisti di cui all'art. 2 della presente legge fanno carico al cap. 408 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 e corrispondenti degli esercizi successivi, nell'ambito dei normali stanziamenti previsti in bilancio.

Art. 7.

I compensi dovuti al conservatore, graveranno sul capitolo 125 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e corrispondenti degli esercizi futuri. Tali oneri trovano sufficiente disponibilità negli stanziamenti già previsti nello stesso esercizio finanziario 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 agosto 1975

DE CARLI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1975, n. 57.
Interventi straordinari a favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 26 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 750 milioni.

L'onere di lire 750 milioni fa carico al cap. 6151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento di lire 400 milioni viene elevato a lire 1.150 milioni.

La variazione dello stanziamento relativa al cap. 6151 è conseguentemente apportata nell'elenco 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, approvato con l'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e dall'art. 22, della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 900 milioni.

L'onere di lire 900 milioni fa carico al cap. 6153 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento viene elevato di lire 900 milioni.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 750 milioni.

L'onere di lire 750 milioni fa carico al cap. 6252 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento di lire 690 milioni viene elevato a lire 1.440 milioni.

Art. 4.

Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 250 milioni.

L'onere di lire 250 milioni fa carico al cap. 6260 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento di lire 160 milioni viene elevato a lire 410 milioni.

Art. 5.

Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, la ulteriore spesa di lire 250 milioni.

L'onere di lire 250 milioni fa carico al cap. 6261 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, il cui stanziamento viene elevato di lire 250 milioni.

Art. 6.

Nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, dopo la parola «costruire» sono aggiunte le seguenti: «od acquistare e/o completare».

Per le finalità previste nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 600 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 6279 con la denominazione: «Contributo all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la costruzione o l'acquisto e/o il completamento di impianti di macellazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione delle carni».

L'onere di lire 600 milioni di cui al presente articolo fa carico al sopracitato cap. 6279.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio, erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario a termini dell'articolo 2, punto 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative e loro consorzi che operano nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi, per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti.

La misura di detto contributo regionale sarà pari alla differenza tra il tasso d'interesse praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario entro il limite stabilito dallo Stato per i prestiti agrari di esercizio a sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quello dovuto dalle ditte prestatarie che viene stabilito nel 5%.

I prestiti assistiti dal contributo regionale potranno avere la durata massima di 12 mesi.

Art. 8.

Le domande, volte ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, dovranno essere presentate in duplice copia direttamente agli istituti di credito che abbiano notificato all'amministrazione regionale le disponibilità ad operare per detti interventi; gli istituti, prima di erogare i prestiti, dovranno richiedere ed ottenere il nulla-osta da parte dell'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Art. 9.

Alla concessione e contemporanea liquidazione del contributo regionale gli istituti ed enti di credito si provvede, con decreto dell'assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, sulla base di appositi rendiconti che dovranno essere prodotti dagli istituti ed enti di credito a conclusione delle operazioni. Detti rendiconti dovranno rispecchiare l'effettivo utilizzo da parte dei soci degli organismi beneficiari delle anticipazioni, tenuto conto dei ricavi per vendite.

Spetta agli istituti ed enti sovventori il compito di acquisire la necessaria documentazione giustificativa restando ai medesimi le responsabilità dell'esatta destinazione della somma erogata.

Il computo degli interessi semplici di sconto va fatto sulla base del mese commerciale, applicando il divisore fisso commerciale, comprendendo il giorno dell'erogazione o sconto della cambiale e quello dell'estinzione, esclusi i giorni di banca

Art. 10.

I prestiti di cui all'art. 7 della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà concedere, su istanza delle cooperative interessate, garanzie fidejussorie per le operazioni di cui all'art. 7 della presente legge con il fondo previsto dall'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo negli interessi, previsto dall'art. 7 della presente legge, non è cumulabile, per i medesimi scopi, con eventuali altre provvidenze concesse a termini di leggi statali o regionali.

Art. 11.

Per le finalità previste dal precedente art. 7 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 1 miliardo.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 viene istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 6283 con la denominazione: « Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario a termini dell'art. 2, punto 4, lettera *b*) della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative e loro consorzi che operano nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi, per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

La spesa di lire 1 miliardo autorizzata dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato cap. 6283.

Art. 12.

Per le finalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 800 milioni.

Art. 13.

La spesa di lire 800 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 con l'art. 12 della presente legge, fa carico al cap. 6162 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975, il cui stanziamento viene elevato da lire 300 milioni a lire 1.100 milioni.

Art. 14.

Per fronteggiare i maggiori oneri per le opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, intraprese con fondi statali, l'amministrazione regionale concorre, per l'esercizio finanziario 1975, con la spesa di lire 400 milioni.

Art. 15.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, è istituito il cap. 6285 con la denominazione: « Spese per i maggiori oneri per le opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, intraprese con fondi statali » e con lo stanziamento di lire 400 milioni.

Art. 16.

All'onere complessivo di lire 5.700 milioni, previsto dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 agosto 1975

DE CARLI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1975, n. **58**.

Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 26 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, è aggiunto il seguente:

« L'autorizzazione di cui al comma precedente riguarda anche l'ampliamento, il potenziamento, la ricostruzione ed il riatto di acquedotti ed elettrodotti rurali ».

Art. 2.

Alle opere previste dall'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, eseguite da enti pubblici e privati e da agricoltori comunque associati, si applica la disposizione di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, dall'art. 7 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e dal secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, si effettuano anche quando il finanziamento principale sia stato eseguito con fondi regionali.

Tale disposizione si applica altresì alle pratiche in corso di istruttoria.

Art. 4.

I contributi previsti dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni sono elevati al 75 % della spesa occorrente per l'acquisto di razzi e di altri mezzi di difesa antigrandine.

Tale disposizione si estende agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 1975.

Art. 5.

Nell'art. 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti:

« *b*) la spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica ed idraulico-agraria e di irrigazione, fatte a servizio comune di più fondi, da parte di consorzi di bonifica integrale e montana, di consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati, questi ultimi, da province e comuni;

c) la spesa per studi e ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, nonchè per la compilazione dei piani e dei progetti stessi attuati dai medesimi enti cui alla lettera *b*) previo parere delle comunità montane o dei consorzi degli enti locali competenti per territorio ».

Art. 6.

Le provvidenze regionali di cui agli articoli 1 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche alla avicunicoltura e alla apicoltura.

Art. 7.

Dopo la lettera *c*) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente:

« *d*) a concedere alle stesse organizzazioni sovvenzioni e sussidi per l'acquisto di attrezzature di laboratorio destinate ad analisi e ricerche concernenti la piscicoltura ».

Art. 8.

I contributi di cui al punto 2 del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, possono essere concessi anche a enti, comuni e società che organizzino mostre e mercati riguardanti le produzioni zootecniche.

Art. 9.

Dopo la lettera *b*) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è aggiunta la seguente:

« *c*) contributi, fino alla misura massima del 40 per cento, agli allevatori coltivatori diretti, singoli o associati, residenti nei territori montani, sul prezzo di acquisto di femmine riproduttrici derivate da incroci idonei a formare e potenziare allevamenti di tipo brado e semibrado per la produzione di carne ».

Art. 10.

Al punto 3 del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, la locuzione « di essiccatoi di foraggi » è sostituita come segue: « di essiccatoi di foraggi e di granella di cereali ».

Art. 11.

Nel primo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è aggiunto il seguente punto:

« 6) per l'acquisto, da parte di comuni e loro consorzi, di comunità montane, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani ».

Art. 12.

L'art. 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Al fine di favorire la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici, l'amministrazione regionale è autorizzata a:

1) concedere contributi a favore dei caseifici cooperativi, i quali curino il trasporto del latte, in misura non superiore al 90 per cento delle spese di trasporto nei territori montani e non superiore al 60 per cento nella rimanente parte del territorio regionale;

2) concedere contributi, fino ad un importo massimo di L. 2.000.000 a favore delle latterie o caseifici che cessano l'attività, al fine di concentrare la lavorazione del latte in caseifici cooperativi razionali di maggiori dimensioni.

Per l'ammissibilità a contributo delle spese di cui al punto 1), è necessario che il trasporto sia previamente autorizzato dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura o dal servizio dell'economia montana.

Per l'ammissibilità a contributo delle spese di cui al punto 2), l'ispettorato provinciale dell'agricoltura o il servizio della economia montana dovrà accertare che la latteria o il caseificio, cessando l'attività, resti gravato da passività che giustifichino la concessione del contributo stesso.

Qualora le latterie o i caseifici continuino a esercitare l'attività di raccolta o di vendita del latte ai terzi, nel calcolo delle passività non si terrà conto del valore degli immobili ».

Art. 13.

Nei casi di comproprietà del bestiame derivante da rapporti di mezzadria e colonia i premi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, verranno corrisposti, per l'intero importo, ai mezzadri ed ai coloni.

Art. 14.

Nelle norme recanti provvidenze e incentivi per la zootecnia, le locuzioni: « bestiame, produzioni animali, produzioni zootecniche e prodotti zootecnici » si intendono riferite a tutte le produzioni concernenti l'allevamento, sia che riguardino gli animali allevati, sia i prodotti dagli stessi ottenuti o derivati.

Art. 15.

Per la dimostrazione dell'impiego dei contributi di cui allo art. 11, lettera *b*), della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, i beneficiari dovranno presentare, non oltre tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, una dettagliata relazione sull'attività svolta in relazione al programma e al preventivo precedentemente presentati, nonchè una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo.

La mancata presentazione della relazione e della dichiarazione nei termini prescritti o l'irregolarità delle stesse potranno comportare anche la revoca da parte dell'amministrazione regionale del contributo concesso.

Art. 16.

Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, dopo la parola « trasformazione » sono aggiunte le parole: « il completamento ».

Art. 17.

Tra le spese per il potenziamento dei vivai previsti dallo art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, è compresa anche quella per ottenere l'affitto e la concessione dei terreni necessari all'attività di produzione di piantine e semi forestali.

Art. 18.

L'art. 4 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, è sostituito dal seguente:

« Le domande volte ad ottenere l'agevolazione di cui alla presente legge, in carta legale e due copie, indirizzate all'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana e presentate tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, cui spetta pronunciarsi sulla congruità del prezzo d'acquisto dei fondi previo parere di tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative, dovranno essere corredate, di norma, dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) preliminare di compravendita oppure dichiarazione del proprietario del fondo rustico o del suo procuratore, di essere disposto a venderlo al richiedente.

Nella dichiarazione o nel preliminare verrà specificato anche chi sia insediato sul fondo, se e quando sia stata formulata l'offerta di acquisto agli eventuali aventi diritto alla prelazione a termini dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e quale sia stata la risposta ottenuta da detti aventi diritto.

Il richiedente, qualora intenda effettuare l'acquisto nell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, produrrà, in luogo della precedente documentazione, la copia della proposta di alienazione notificatagli ai sensi del citato articolo e la copia della comunicazione con la quale egli ha notificato al proprietario la sua volontà di avvalersi del diritto di prelazione. Se l'acquisto invece è collegato con l'esercizio del diritto di riscatto di cui al terzultimo e penultimo comma dell'art. 8 della citata legge n. 590, il richiedente unirà alla domanda un atto notorio dal quale risultino il nome ed il cognome e grado di parentela del componente la famiglia, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica, e la data in cui tale cessazione è avvenuta.

Ove il richiedente intenda avvalersi del disposto di cui al quinto comma dell'art. 8 della citata legge n. 590, allegherà copia dell'atto con il quale ha notificato alla parte interessata di voler avvalersi del diritto di riscatto;

3) certificato catastale ed estratto di mappa dei terreni oggetto dell'acquisto e certificati catastali degli immobili eventualmente già posseduti dal richiedente;

4) copia del contratto di affittanza o di denunzia verbale di contratto di affitto terreni o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernenti i terreni eventualmente condotti in affitto o a mezzadria o per altro titolo dal richiedente, con l'indicazione della superficie e dei relativi estremi catastali.

Non possono essere accolte domande concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.

Possono essere presentate domande anche per acquisti già definiti con la stipula dell'atto di acquisto, purchè non siano trascorsi trenta giorni dalla data della stipula di detto atto semprechè dall'atto stesso risulti che al pagamento del prezzo si farà fronte con il ricavato di un mutuo oppure che, nelle more dell'ottenimento del medesimo, si è fatto fronte al pagamento del prezzo ricorrendo a prestito bancario o da parte di terzi.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio si pronuncia sulla ammissibilità dell'operazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dai prescritti documenti ».

Art. 19.

Dopo il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, è aggiunto il seguente:

« In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, i contributi in conto capitale previsti dalla presente legge si concedono anche quando la spesa preventivata supera l'importo di lire 20 milioni ».

Art. 20.

I contributi in conto capitale previsti dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e i prestiti di esercizio di cui alla legge 28 dicembre 1971, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, sono estesi alla vallicoltura.

Art. 21.

I benefici per gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, sono applicabili anche al completamento e all'ampliamento di strutture e di impianti preesistenti.

Art. 22.

Per le opere di miglioramento fondiario ammesse alle provvidenze contributive o creditizie la liquidazione del beneficio regionale relativo ai lavori edili e fondiari viene effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l'applicazione, ai quantitativi di lavori eseguiti, dei prezzi unitari approvati in sede di concessione, con l'aggiunta della aliquota ammessa per spese generali ed oneri vari, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e dalle modalità di esecuzione delle opere.

La spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature mobili dovrà, in ogni caso, essere documentata con fatture debitamente quietanzate.

Art. 23.

In relazione al disposto degli articoli 10, 11 e 16 della presente legge, le denominazioni dei capitoli 6261 e 5301 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 vengono così modificate:

cap. 6261. — Contributi, ivi inclusi quelli integrativi degli interventi statali per l'attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi del bestiame, nonchè ad integrazione degli interventi statali e regionali per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, per l'allevamento del bestiame; per la costruzione, l'ampliamento e la concentrazione di impianti e di attrezzature fisse e mobili, per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali; per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo, di lattodotti, essiccatoi di foraggi e di granella di cereali, silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico e impianti per la produzione di mangimi; per la provvista di attrezzature e macchinari per la produzione foraggera; per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani; per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli; per l'acquisto da parte di comuni e di loro consorzi, di comunità montane, di cooperative, consorzi agricoli e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani; contributi ai caseifici sulle spese di trasporto del latte e per la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici razionali (articoli 4, 7, 8 e 11 legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, legge regionale 7 marzo 1968, n. 13, legge regionale 3 giugno 1970, n. 21, art. 20 legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, e art. 2 legge regionale 21 marzo 1975, n. 14) - 9ª delle 11 quote di cui la prima di 500 milioni, la seconda di 630,94 milioni, la terza di 1.870 milioni, la quarta di 1.100 milioni, la quinta, la sesta e la settima di 600 milioni, l'ottava di 3.500 milioni, la decima di 600 milioni e l'ultima di 240 milioni;

cap. 5301. — Contributi sugli interessi a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari, anche associati, che contraggono mutui per la costruzione, la trasformazione, il completamento e l'ampliamento delle case di abitazione (art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, art. 4 della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 4 e art. 2 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 26) - 9ª delle venti annualità del limite di 200 milioni, 5ª e 3ª delle venti annualità dei due limiti di 100 milioni.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 agosto 1975

DE CARLI

(8094)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752670)